

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1061

“Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008”

ottobre 2008
n. 53



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1061

“Conversione in legge del
decreto-legge 29
settembre 2008, n. 150,
recante proroga della
partecipazione italiana a
missioni internazionali per
l'anno 2008”

ottobre 2008

n. 53

a cura di: A. Mattiello
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Partecipazione italiana a missioni internazionali)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Copertura finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	27

Premessa

L'**A.S. 1061**, recante *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008*, è stato presentato al Senato della Repubblica il 30 settembre 2008 e assegnato alle commissioni riunite 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) in sede referente il 1° ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 12^a (Sanità), 14^a (Unione europea).

Nella seduta del 4 ottobre è stata disposta la congiunzione con l'**A.S. 1038**, recante *Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia*.

In esito alla trattazione congiunta, l'esame in commissione dell'A.S. 1061 si è concluso l'8 ottobre 2008 senza approvazione di emendamenti.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n.8 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.

5. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.

6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.

7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge

n.45 del 2008.
 8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.
 9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla

missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.
 10. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
 11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008.
 12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.45 del 2008, dopo le parole «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza».

Il decreto legge in conversione, composto di 3 articoli, mira ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il D.L. n. 8/2008¹ aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. Autorizza inoltre la partecipazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto legge.

In particolare, l'**articolo 1** del decreto-legge n. 150 in conversione, al **comma 1** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall'ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 8/2008. La missione in questione era infatti autorizzata fino al 30 settembre 2008 in coerenza con il mandato dell'ONU disposto dalla

¹ Recante *Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

risoluzione 1773 (2007) e viene ora prorogata in coerenza con la proroga di tale mandato disposta dalla risoluzione 1832 (2008).

L'Italia contribuisce in particolare alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito della forza navale europea EUROMARFOR, costituita da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni PESD dell'Unione europea, ma schierabile accanto alla NATO, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o coalizioni internazionali.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera a) e 2.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 8 del 2008 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), CIU, MSU, *Joint Enterprise*, Albania 2, EUPT, missione PESD in Kosovo e *Althea*, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti.

Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra

valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

L'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2008 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che all'indennità di cui al comma 1 (vedi *supra*), nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ricorda che la missione **UNIFIL** (*United Nations Interim Force In Lebanon*) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l'UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori.

In seguito alla crisi dell'estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La nuova

risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l'effettiva cessazione delle ostilità; accompagnare e sostenere le Forze armate libanesi nel loro dispiegamento nel Sud, anche lungo la Linea blu; prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l'accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate.

La missione UNIFIL, dal 2 febbraio 2007, è posta sotto il Comando del Gen. Claudio Graziano, mentre la componente navale, dal 29 febbraio 2008, sotto il Comando del Contrammiraglio Ruggiero Di Biase, è passata il 1° settembre 2009 sotto comando francese.

Il **comma 2** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR *Althea* ed alla missione IPU (*Integrated Police Unit*) che opera nell'ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.L. n. 8/2008. Anche in questo caso la missione era autorizzata fino al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera *a*) e 2, già richiamate.

L'Operazione *Althea* è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Ris. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Le truppe della *European Union Force* (EUFOR) - inizialmente circa 6.000 unità ed attualmente circa 2.500 unità appartenenti a 29 Paesi, dei quali 23 della UE e 6 non-UE - sono schierate principalmente nell'ambito del *Headquarters* a Camp Butmir a Sarajevo.

La missione *Althea* è stata da ultimo prorogata per ulteriori dodici mesi con la risoluzione 1785 del 21 novembre 2007 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Nell'ambito della missione *Althea* operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata **IPU** (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 3** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 8/2008. Anche in questo caso la scadenza era fissata al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera a) e 2, già richiamate, nonché quelle di cui al comma 1 lettera d) dello stesso articolo, che stabilisce che il personale in questione percepisca l'indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti. Specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo.

La missione **EUFOR TCHAD/RCA** (*European Union Force in Tchad and in Central African Republic*) è stata autorizzata con la Risoluzione 1778, del 25 settembre 2007, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato il dispiegamento nella Repubblica Centro Africana (RCA) e nella Repubblica del Ciad di un Contingente militare a guida Unione Europea (EUFOR) in supporto alla missione delle Nazioni Unite (MINURCAT).

La predetta risoluzione ha anche autorizzato l'UE a condurre un'operazione militare in quei Paesi, con lo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione dell'area, schierando forze militari per la durata di un anno.

Il Consiglio dell'Unione europea, con l'approvazione dell'azione comune 2007/677/PESC, ha definito l'organizzazione ed i compiti della missione, da dispiegare in Ciad e nella Repubblica Centrafricana, che è finalizzata alla protezione dei profughi del Darfur.

La missione ha tre principali obiettivi: contribuire alla protezione dei civili in pericolo, soprattutto i rifugiati e gli sfollati; favorire gli aiuti umanitari e il libero movimento degli operatori umanitari, garantendo maggiori livelli di sicurezza nelle aree delle operazioni; contribuire alla protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite in ogni loro movimento.

Il pacchetto di Forze dell'UE previste per l'assolvimento della missione è di circa 4000 unità, articolate su tre battaglioni di manovra e due di supporto.

A seguito delle decisioni delle Autorità politiche di Governo nazionale e allo scopo di concorrere alle attività di supporto alla Missione UE, sarà impiegata, per almeno un anno, eventualmente prorogabile, nell'ambito dell'Operazione *Nicole* una Task Force nazionale (TF "Ippocrate").

L'Italia partecipa dall'inizio della missione con una struttura ospedaliera da campo dell'esercito di tipo *Role 2*, installata nell'area dell'aeroporto di Abeche, ai confini con il Sudan; l'ospedale militare è anche dotato di un pronto soccorso e di un laboratorio di analisi. In un primo momento gli interventi saranno riservati al personale militare di EUFOR, ma l'obiettivo è di estendere l'assistenza anche ai civili.

Il **comma 4** autorizza dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall'OSCE in Georgia.

Tale partecipazione italiana viene prevista in relazione alla decisione n. 861 del 19 agosto 2008 con cui il Consiglio permanente dell'OSCE ha disposto per almeno sei mesi l'aumento fino a 100 unità degli osservatori militari, di cui 20 da mobilitare immediatamente nelle aree contigue all'Ossezia del Sud.

L'Italia intende contribuire con l'invio di 5 osservatori militari.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera *a*) e 2, già richiamate.

Si ricorda che la **missione dell'OSCE in Georgia** è stata istituita nel dicembre 2002 in risposta ai conflitti armati divampati nelle regioni dell'Ossezia del sud e dell'Abkhazia. I suoi compiti, a seguito dell'estensione operata nel 1994, consistono essenzialmente nell'assistere il governo della Georgia nel campo della composizione dei conflitti, nel processo di democratizzazione, rispetto dei diritti dell'uomo e stato di diritto, nonché nel monitoraggio delle *Joint peacekeeping forces* (forze di interposizione a composizione mista georgiana, sud-ossetina e russa) stabilite dall'accordo di Soci del giugno 1992.

Com'è noto riacutizzarsi, nell'agosto 2008, delle tensioni separatistiche dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia, regioni della Georgia a maggioranza russa, ha portato al coinvolgimento nelle ostilità della Russia.

L'iniziativa di mediazione della presidenza francese dell'UE, con il sostegno dell'OSCE e degli Stati Uniti, per un accordo in sei punti tra Russia e Georgia (presentato il 12 agosto e sottoscritto il 15 dalla Georgia e il 16 dalla Russia) ha costituito la premessa per ulteriori iniziative di stabilizzazione dell'UE, quale l'invio di una missione civile in ambito PESD, nota come EUMM Georgia.

Giova ricordare come l'accordo prevedesse: impegno a non ricorrere all'uso della forza per la soluzione della controversia in Georgia; cessazione immediata dei combattimenti; via libera all'arrivo di aiuti umanitari; ritorno delle forze armate georgiane alle postazioni permanenti; rientro delle forze russe nelle posizioni che ricoprivano prima della guerra; apertura di un dibattito internazionale sullo *status* di Abkhazia e Ossezia del Sud.

Come impegno dell'OSCE a contribuire alla piena attuazione dell'accordo in sei punti già richiamato, il 19 agosto 2008 il Consiglio permanente dell'OSCE ha disposto con decisione n. 861 l'aumento fino a 100 unità degli osservatori militari per almeno 6 mesi.

Si rileva che in relazione al medesimo scenario di crisi in Georgia, è stata istituita anche una missione a conduzione UE denominata EUMM Georgia, sulla partecipazione alla quale è attualmente in discussione l'A.S. 1038.

Il **comma 5** autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall'art. 2, comma 10 del D.L. n. 8/2008 a tutto il 2008 per

una spesa di 8.157.821 euro. Si tratta delle attività svolte nell'ambito della missione NATO *Training Mission – Iraq*.

Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione di 16 Carabinieri per le attività di addestramento *della Iraqi National Police*.

Si ricorda che la NATO, nel Vertice di Istanbul del 28 giugno 2004, ha deciso, in risposta alla richiesta avanzata dal Primo Ministro del Governo Interinale iracheno, di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l'equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene. Il 9 dicembre 2004, la NATO ha autorizzato l'ampliamento della missione in Iraq, che ha assunto la denominazione di **NTM-I (NATO Training Mission – Iraq)**.

Lo scopo della missione riguarda esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica.

La fase attualmente in corso prevede la transizione delle responsabilità formative e addestrative alle Autorità irachene competenti, riducendo gradualmente la presenza NATO; successivamente, quando tali capacità saranno completamente assunte dalle forze irachene o da altre organizzazioni, verrà progressivamente disposto il ritiro delle forze NATO dalla NTM-I.

NTM-I è posta sotto il controllo politico del Consiglio Atlantico ed opera separatamente rispetto alla Forza Multinazionale, ma in stretto coordinamento con la stessa. La Forza Multinazionale provvede inoltre a garantire la sicurezza ambientale e la protezione ravvicinata del contingente; il ruolo di Comandante dell'attività NATO è ricoperto dal Comandante dell'attività addestrativa della Forza Multinazionale.

A seguito dell'approvazione del Consiglio atlantico del 12 giugno 2007 del progetto di addestramento della *Iraqi National Police* (INP), l'Arma dei Carabinieri ha iniziato a Bagdad l'attività formativa dell'unità di addestramento della forza di polizia irachena denominata **Carabinieri Training Unit** (CCTU) che opera sotto la direzione della *Gendarmerie Training Department*.

Il **comma 6** autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall'UE, da ultimo rifinanziate dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 8/2008 a tutto il 2008.

Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione 40 Carabinieri nell'ambito in attività di addestramento in favore della polizia afghana e a rafforzare la componente aerea di ISAF mediante lo schieramento di quattro *Tornado* con relativo supporto logistico e di personale, per complessivi 120 militari.

Si ricorda che la missione **ISAF (International Security Assistance Force)** è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di

fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell'operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

Nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata *European Police Afghanistan* (**EUPOL AFGHANISTAN**). La missione ha il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità dell'*Afghan National Police* (ANP), e dell'*Afghan Border Police* (ABP). Essa prevede, per l'Italia, lo schieramento di uomini dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Finora erano presenti 12 carabinieri e 4 unità della Guardia di finanza.

La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed è previsto che operi a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

Nel corso della riunione del Consiglio UE affari generali e relazioni esterne, tenutasi a Bruxelles il 26 maggio 2008, i ministri degli Esteri dei ventisette Paesi hanno deciso di raddoppiare da 200 a 400 il numero degli effettivi della missione.

Il **comma 7** autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle missioni internazionali nei Balcani:

- *Multinational Specialized Unit* (MSU), in Kosovo;
- *Joint Enterprise*, nell'area balcanica;
- *Albania 2*, in Albania;
- *Criminal Intelligence Unit* (CIU), in Kosovo;
- *Union Police Team* (EUPT), in Kosovo;
- missione PESD dell'Unione europea in Kosovo (EULEX).

Anche la partecipazione a tali missioni era stata da ultimo rifinanziata dal D.L. n. 8/2008 (art. 3, comma 4).

Il rifinanziamento attuale -come si evince dalla relazione illustrativa- è connesso in particolare all'assunzione del comando da parte dell'Italia della missione NATO in Kosovo (KFOR), con relativo supporto logistico-operativo: l'invio di 18 militari, due elicotteri aggiuntivi AB 205 e di quattro mezzi militari terrestri.

La missione **KFOR** è stata avviata al momento del ritiro dell'esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della NATO, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'*Interim Agreement*, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell'operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico

contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*), dando origine all'operazione *Joint Enterprise* che comprende le attività di KFOR, MSU, l'interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Si ricorda che l'Italia ha già retto il Comando di KFOR dal 1° settembre 2005 al 1° settembre 2006.

Il **comma 8** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

L'accordo intergovernativo prevede, in particolare, lo svolgimento di attività di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali della Guardia di finanza, che imbarcheranno equipaggi misti, composti da personale libico e personale di tale Corpo, per scopi di addestramento, formazione nonché assistenza tecnica all'impiego ed alla manutenzione dei mezzi. Nell'ambito della missione il personale della Guardia di finanza è inserito nel comando operativo interforze ed assume compiti di direzione e coordinamento delle attività navali.

Si ricorda che anche la partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia era infatti autorizzata fino al 30 settembre 2008 dall'art. 3, comma 20 del D.L. n. 8/2008.

Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera a) e 2.

Il **comma 9** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'art. 3, comma 24 del D.L. n. 8/2008.

La missione **MINUSTAH** (*United Nations Stabilization Mission in Haiti*) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1529 del 29 febbraio 2004 che gli ha affidato il compito di sostenere il Governo di transizione per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano un processo di democratizzazione. In quest'ottica la missione ha altresì il compito di assistere il Governo nella ricostruzione di una forza di polizia nazionale, attraverso il monitoraggio, la ristrutturazione e la riforma della Polizia locale secondo standard democratici.

L'Italia ha avviato la sua partecipazione, nella seconda metà di marzo 2008, con 5 unità della Guardia di Finanza, che collaborano alla riforma del Dipartimento marittimo, aereo, frontaliero e migratorio della Polizia locale.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1780 del 15 ottobre 2007. ha deciso di prorogare il mandato per un anno (sino al 15 ottobre 2008) con l'intenzione di

prorogarla ulteriormente. Nel Rapporto del Segretario generale sulla missione del 27 agosto 2007 si raccomanda, infatti, l'ulteriore proroga del mandato per un anno.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel D.L. n. 8/2008 di cui all'art. 4, commi 1, lettera *a*) e 2.

Il **comma 10** autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

Tale spesa è finalizzata –come risulta dalla relazione illustrativa- a provvedere ad un servizio di sicurezza e di scorta al contingente di esperti italiani riuniti in PRT all'interno della base USA di Tallil. Giacché gli accordi con i responsabili della base non prevedevano tale aspetto, si è reso necessario provvedere alla stipula di un contratto che si avvia a scadenza al 31 dicembre 2008 e che ora si intende rinnovare prima della scadenza affinché il servizio di sicurezza si svolga senza soluzione di continuità.

Si ricorda che fin dal maggio 2003 l'intervento italiano in Iraq, articolato sia nella componente militare sia civile, ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo e la ricostruzione in chiave democratica delle istituzioni del Paese, nella prospettiva di restituire agli stessi iracheni la gestione delle proprie amministrazioni.

La missione militare *Antica Babilonia* istituita con la legge 219 del 1° agosto 2003, e si è svolta a partire dal maggio 2003 fino al ritiro del contingente nel dicembre del 2006, dopo il completamento del trasferimento della responsabilità di sicurezza alle autorità irachene nella Provincia del Dhi Qar. Essa ha visto la partecipazione italiana all'intervento multilaterale di stabilità, sicurezza e di assistenza del popolo iracheno nel quadro delle Risoluzioni 1483, 1511, 1546 e 1637 delle Nazioni Unite, con l'assunzione nell'ambito del Comando Sud Est della MNF (*Multi National Force*), a guida britannica, della responsabilità della sicurezza della Provincia del Dhi Qar, con capoluogo Nassiriya.

L'intervento civile continua con l'**Unità di sostegno alla ricostruzione del Dhi Qar** (in inglese PRT): creata dal Governo Italiano, è una squadra multinazionale caratterizzata da attività diversificate e professionalità specializzate, svolte da personale proveniente da Italia, Romania, Stati Uniti e Iraq. Tale Unità ha sede presso la base aerea americana di Tallil, vicino a Nassiriya.

Il **comma 11** dell'articolo 1 prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi 4-8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 8/2008 prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive

modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La norma, che riprende quanto già stabilito in sede di conversione del decreto legge sulla missione UNIFIL nel 2006, intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

L'articolo 4, comma 5 del D.L. n. 8/2008 reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1 del medesimo articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

Trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato in territorio libanese, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell'ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali.

L'articolo 4, comma 6 del D.L. n. 8/2008 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti

per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

L'articolo 4, comma 7 del D.L. n. 8/2008 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2008 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

L'articolo 4, comma 8 del D.L. n. 8/2008 prevede che, per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.

L'articolo 4, comma 10 del D.L. n. 8/2008, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni concernono l'indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, il personale in stato di prigionia o disperso, il personale civile e norme di salvaguardia del personale. Per un commento su tali disposizioni, già richiamate nel provvedimento di proroga per il 2007, si rinvia al *dossier* Camera n. 317 del febbraio 2008.

L'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 8/2008 stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi di cui al presente decreto legge, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati, l'articolo 5, comma 3 del D.L. n. 8/2008 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

- dei delitti contro la personalità dello Stato;
- dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;
- dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 disciplina le fattispecie che danno luogo alla punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

- che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;
- che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;
- ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre:

- che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
- che il reo si trovi nel territorio dello Stato;
- che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

- la presenza del reo nel territorio dello Stato;
- la richiesta del Ministro;
- la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- la circostanza che l'extradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.

In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promovibilità dell'azione penale.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.

E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica, come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.

L'articolo 6, comma 1 del DL 8/2008 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono quindi disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

L'articolo 6, comma 2, del DL 8/2008 precisa che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del D.L. n. 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 € anche alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001 autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitoli d'onere, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L'articolo 6, comma 3, del DL 8/2008 autorizza infine il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle

missioni disciplinate dal decreto legge in esame: la disposizione è volta ad agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.

Il **comma 12** dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative. Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.

Si ricorda che il comma 9 dell'art. 4 del citato D.L. n. 8/2008 aveva esteso ai sottufficiali e ai volontari la previsione dell'attribuzione del grado superiore in caso di decesso o grave inabilità, originariamente prevista per i soli ufficiali. Dunque tale previsione si applica al personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, dei corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri e, ora, del Corpo della Guardia di Finanza.

Si ricorda altresì che la norma del citato comma 9 prevede, per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze, la promozione al grado superiore anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con il mantenimento del ruolo economico, eventualmente più favorevole. Tale disposizione fissa la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° gennaio 2003, mentre per gli effetti economici dal 1° gennaio 2008.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 1, comma 12, pari complessivamente a euro 147.734.744 per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 87.867.642, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000;

Ministero della giustizia 706.000;

Ministero degli affari esteri 11.478.000;

Ministero della pubblica istruzione 2.457.000;

Ministero dell'interno 815.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30.000;

Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000;

Ministero della salute 449.000;

Ministero dei trasporti 841.000;

Ministero dell'università e della ricerca 985.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-

quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo in esame reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Gli oneri complessivi, con esclusione di quelli derivanti dall'attuazione del comma 12 dell'articolo 1, sono pari a 147.734.744 per l'anno 2008. Alla copertura di tale onere si provvede secondo quanto disposto dal **comma 1**.

Quanto a euro 5.176.102 si provvede, ai sensi della **lettera a)** del **comma 1**, mediante riduzione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Tale norma autorizza, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission In Darfur* (UNAMID). Come rilevato dalla relazioni illustrativa, la missione UNAMID in Darfur non potrà essere avviate entro l'anno 2008 per problemi di carattere tecnico legati alla concessione di visti di ingresso al personale da inviare. Le risorse sono quindi pienamente disponibili.

La norma richiamata reca due distinte autorizzazioni di spesa: sembrerebbe quindi opportuno specificare a quale esattamente vada riferita la diminuzione introdotta dalla presente lettera, esplicitando se si tratta di quella relativa alla partecipazione di personale militare all'UNAMID, come sembrerebbe desumersi anche dalla coincidenza dell'importo.

Si ricorda che la missione UNAMID è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1769 del 31 luglio 2007, con il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell'Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedire attacchi armati e proteggere i civili (missione di *peace-keeping*).

Quanto a euro 87.867.642 si provvede, ai sensi della **lettera b)**, mediante il parziale utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 1240 reca l'istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, successivamente rifinanziato dall'articolo 63, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha successivamente incrementato di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, la consistenza del Fondo stesso.

Si ricorda che per l'anno 2008, la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari in corso e l'autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni operata con il decreto-legge n. 8 del 2008, reca oneri pari a 1.020 milioni di euro (escluso l'articolo 4, comma 9). A parziale copertura di tali oneri si provvede utilizzando, per l'anno 2008, lo stanziamento complessivo del Fondo. L'incremento del Fondo di 90 milioni operato con il decreto n. 112 del 2008 si è quindi reso necessario per la partecipazione ad ulteriori missioni.

Quanto a euro 13.257.000 si provvede, ai sensi della **lettera c)**, mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica" e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).

Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato "Fondo per interventi strutturali di politica economica". Tale fondo, iscritto nel cap. 3075, aveva nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 una dotazione pari a 10.257.334 euro. Un incremento di 500 milioni per il 2008 del predetto Fondo è stato operato con l'articolo 53, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha inoltre previsto, agli articoli 81 e 82, un incremento di ulteriori 0,8 milioni di euro, sempre per il 2008.

Quanto a euro 20.800.000 si provvede, ai sensi della **lettera d)**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126). Si tratta dell'istituzione di un Fondo da

utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il decreto n. 93 aveva stabilito una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010. Successivamente l'articolo 60, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008 ha operato una riduzione della dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Quanto a euro 20.634.000 si provvede, ai sensi della **lettera e)**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente² iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008. La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi ai vari Ministeri secondo quanto indicato dal testo del decreto legge in esame. In particolare: Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000; Ministero della giustizia 706.000; Ministero degli affari esteri 11.478.000; Ministero della pubblica istruzione 2.457.000; Ministero dell'interno 815.000; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30.000; Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000; Ministero della salute 449.000; Ministero dei trasporti 841.000; Ministero dell'università e della ricerca 985.000.

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri recati dal comma 12 dell'articolo 1, quantificati in 15.358 euro per il 2008, 15.014 euro per il 2009 e 37.508 a partire dal 2010. Il citato comma 12 prevede l'estensione al personale del Corpo della Guardia di finanza dell'avanzamento al grado superiore in caso di decesso o inabilità permanente (vedi relativa scheda di lettura). Come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, appare difficile la determinazione delle maggiori spese per le annualità a partire dal 2009, in quanto non risulta possibile determinare con esattezza il bacino dei destinatari, né il grado ricoperto al momento dell'evento che determina il decesso o l'inabilità. La quantificazione dell'onere è quindi effettuata per il 2008 in base agli eventi effettivamente registrati nel periodo 2003-2008, per le annualità successive considerando una media statistica annuale del personale non direttivo interessato a partire dal 1° gennaio 2003.

² I "fondi speciali" sono somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano, altresì, gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

All'onere stimato per il 2008 si provvede mediante riduzione del Fondo di finanziamento delle missioni internazionali (vedi scheda relativa alla lett. *b*) del comma 1), per le annualità successive a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (vedi scheda relativa alla lett. *c*) del comma 1).

Il **comma 3** prevede che gli oneri di cui al precedente comma 2 siano soggetti al monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 (cioè i decreti che trasferiscono al "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate), prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

L'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978 prevede la possibilità, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione del Ministro competente, o anche in assenza di essa, di adottare i necessari provvedimenti qualora, nel corso dell'attuazione di leggi, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria. Il Ministro riferisce al Parlamento con propria relazione che individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Tale procedura può essere promossa anche quando il Ministro dell'economia e delle finanze rilevi che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DPEF ed anche in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, le norme recanti le predette misure correttive degli effetti finanziari delle leggi possono essere contenute nella legge finanziaria.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

42	Dossier	La tassazione del reddito familiare
43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"
44	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 339 "Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico"
45	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1038 "Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia"
46	Schede di lettura	A.G. n. 22 "Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. <u>10</u> , 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione"
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"

Il testo del presente *dossier* è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".